



COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia Regionale di Trapani

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N° 55 DEL 02-07-2013

OGGETTO: Affidamento incarico di esperto in materia urbanistica e assetto del territorio alla Dott.ssa Marino Marina, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 7/1992 e ss.mm. e ii..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che le scelte delle attività programmatiche dell'Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promovendone lo sviluppo e la competitività territoriale;

RAVVISATA la necessità, di avvalersi di un esperto tecnico nel settore, che assicuri un alto livello di conoscenza delle problematiche proprie dell'azione amministrativa, affinché collabori con la Commissione Straordinaria per l'espletamento delle attività connesse con le materie di competenza e, quindi, per il potenziamento del perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;

VISTO che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26/08/1992, n° 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R. n° 6/1997), il Sindaco e per esso il Commissario Straordinario, per l'espletamento di attività connesse con materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

CHE ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

CHE detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti, ed in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana n. 334/A/2008, con le quali il Giudice Contabile ha affermato:

- a) il Sindaco, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38,0001 e 11.35552004);
- b) Vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), recepito dalla Legge Regionale 11 dicembre 1991, 11.48, e gli incarichi di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/1992;
- c) La norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il Capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica-amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta,

nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente Locale.

RILEVATA, pertanto, nell'interesse pubblico dell'Ente, l'opportunità di avvalersi della qualificata collaborazione professionale esterna di un professionista esperto in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di prestare assistenza nell'esercizio delle complesse attività connesse con le materie di competenza del Commissario Straordinario;

ATTESO che l'incarico in oggetto rientra nelle facoltà e nelle prerogative del Sindaco, ai sensi della L.R. n° 7/1992 e ss. mm. e ii., stante che detta prerogativa non rientra nel vincolo dell'art. 3, comma 55, della Legge. n° 244/2007, per cui non è subordinato al provvedimento consiliare di programmazione;

RITENUTO di potere conferire, per il periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013, l'incarico di Esperto alla Dott.ssa Marino Marina nata a Feltre il 29/05/1961 e residente a Palermo in Via Volturmo n° 12, in possesso dei requisiti idonei allo scopo, di documentata professionalità, desunta dal curriculum allegato;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposta che consta di n. 7 articoli, allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono state stabilite sia la durata sia le modalità di svolgimento dell'incarico di esperto, senza vincolo di subordinazione, né di orario di ufficio;

CHE, ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della legge in oggetto, al soggetto nominato esperto è corrisposto un compenso pari a quello globale previsto per i dipendenti della 2° qualifica dirigenziale;

CHE, previo accordo tra le parti, è possibile derogare a tale previsione al fine di contenere le spese da sostenere per l'Ente;

RITENUTO pertanto di poter corrispondere al professionista incaricato l'importo mensile di € 2.800;

CONSIDERATO che tale incarico si svolgerà per mesi sei nell'anno 2013 e per tale spesa si farà fronte per € 16.800,00 sul bilancio di competenza;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 7 agosto 1992 e s.m.i.;

VISTO il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato nel supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati,

D E T E R M I N A

- 1) Di conferire l'incarico di Esperto del Commissario Straordinario alla Dott.ssa Marino Marina nata a Feltre il 29/05/1961 e residente a Palermo in Via Volturmo n° 12.
- 2) La Dott.ssa Marino dovrà assicurare collaborazione alla Commissione sui seguenti temi ed ambiti di attività:
 - Riqualficazione e valorizzazione del territorio
 - Revisione strumento urbanistico
 - Variante al PRG
 - Partecipazione a riunioni di servizio indette dal Commissario Straordinario sui temi che riguardano l'assetto del territorio
 - Rilascio pareri e relazioni su tematiche riguardanti la materia dell'incarico.

- 3) Dare atto che alla Dott.ssa Marino Marina, sarà corrisposto un importo mensile lordo di € 2.800,00, inferiore a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. 1992 e ss.mm. e ii., con cadenza mensile;
- 4) Consentire che il predetto esperto si possa avvalere per l'ottimale svolgimento dell'incarico conferitogli, sia delle risorse strumentali dell'Ente, che delle informazioni acquisibili direttamente dagli uffici comunali, nonché della collaborazione del personale in servizio presso il settore LL.PP.;
- 5) Di approvare lo schema di convenzione allegato;
- 6) Di autorizzare il Capo Settore dei Servizi Finanziari ad impegnare la complessiva somma di €16.800,00 all'intervento 1.01.01.03 del bilancio corrente;
- 7) Di disporre la notifica del presente provvedimento all'incaricato ed a tutti i Capi Settori.

Il Presidente della Commissione
(Dott.ssa Esther Mammano)





COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Provincia Regionale di Trapani

DISCIPLINARE D'INCARICO DI ESPERTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N°7/1992 E S.M.I.

Premesso che con determinazione Commissariale n° 55 del 02-07-2013 è stato affidato alla Dott.ssa Marina Marino nata il 29/05/1961 e residente a Palermo in Via Volturmo n° 12, l'incarico di esperto della Commissione Straordinaria;

Considerato che occorre regolamentare e disciplinare il rapporto con apposito atto convenzionale in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto di legge;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilatredici, il giorno 2 del mese di luglio, nel Palazzo Comunale, sito in Campobello di Mazara nella Via Garibaldi n. 109/111

TRA

Il Comune con sede legale nel Palazzo Municipale, di seguito denominato "Comune", rappresentato dal Commissario Straordinario Dott.ssa Esther Mammano

E

la Dott.ssa Marina Marino nata a Feltre il 29/05/1961 e residente a Palermo in Via Volturmo n° 12, di seguito denominato "Esperto"

Si conviene e stipula quanto segue:

ART: 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Affidamento dell'incarico di esperto della Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 7/1992, come integrata e modificata dalle LL.RR. n° 26/93 e n° 6/1997 in materia di pianificazione territoriale e urbanistica.

Le funzioni di esperto della Commissione Straordinaria verteranno sulle attività di consulenza e supporto nel Settore Tecnico, disimpegnando i seguenti compiti:

- Riqualficazione e valorizzazione del territorio
- Revisione strumento urbanistico
- Variante al PRG
- Partecipazione a riunioni di servizio indette dal Commissario Straordinario sui temi che riguardano l'assetto del territorio
- Rilascio pareri e relazioni su tematiche riguardanti la materia dell'incarico.

ART. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione da parte dell'Esperto nei confronti del committente.

L'esperto svolgerà la prestazione secondo le direttive e le indicazioni programmatiche della Commissione Straordinaria alle quali dovrà attenersi e dovrà produrre alla scadenza del presente incarico apposita relazione in ordine alle attività svolte presso l'Ente.

L'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione dell'Esperto gli strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei all'espletamento dell'attività sopra specificata. Nello specifico l'Esperto potrà disporre degli Uffici Comunali e delle attrezzature in essi presenti, nonché potrà avvalersi della collaborazione del personale comunale sempre con particolare riguardo al personale assegnato al Settore Tecnico.

ART. 3 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Esperto è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio sugli atti e documenti ai quali ha accesso. Le clausole del presente articolo hanno, per il committente, carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C.

ART. 4 DECORRENZA E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico ha decorrenza dal 2 luglio 2013 e durerà sino al 31/12/2013 con possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune e della disponibilità dell'Esperto.

L'incarico sarà definitivamente interrotto in casi di giudizio negativo, dandone motivazione scritta all'Esperto e può essere revocato senza alcun preavviso mediante notifica di apposita disposizione Commissariale.

ART. 5 COMPENSO

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa acquisizione della suddetta relazione sull'attività svolta da parte dell'Esperto e la verifica esatta di tutti gli adempimenti previsti nel presente disciplinare, il Comune corrisponderà all'Esperto un compenso mensile lordo di € 2.800,00, comprensivo di ogni ritenuta di legge. Il suddetto compenso verrà corrisposto mensilmente.

L'Esperto accetta incondizionatamente il suddetto compenso, forfettariamente pattuito in deroga a qualsiasi norma e limite normativo e dichiara che nulla di più pretenderà né durante l'espletamento dell'incarico né dopo la scadenza dello stesso, ritenendosi pienamente soddisfatto del suddetto importo, liberamente concordato.

ART. 6 ESTINZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si estingue alla scadenza del periodo concordato, con possibilità di proroga sulla base delle necessità del Comune e delle disponibilità dell'Esperto.

L'ente e l'Esperto possono rispettivamente recedere dal rapporto prima della scadenza del termine concordato con comunicazione scritta e senza preavviso.

Il contratto è risolto unilateralmente dall'Ente prima del termine quando si verificano:

- Gravi e documentate inadempienze;
- Sospensione ingiustificata della prestazione superiore a giorni 15 (quindici), che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- Impossibilità sopravvenuta di esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico dell'Esperto, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, la parte chiederà l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.


Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

L'Esperto con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali ed alla loro trasmissione ad altri soggetti o Enti ai fini dell'espletamento della prestazione oggetto del presente disciplinare ed al pagamento dei relativi compensi, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Campobello di Mazara, li luglio 2013

L'Esperto
(Dott.ssa Marina Marino)



Il Presidente della Commissione
(Dott.ssa Esther Mammano)

